

PUBBLICAZIONE DEI DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEI DIRIGENTI MEDICI E SANITARI

Cari Colleghi,

mi è stata segnalata da più parti, la richiesta delle Amministrazioni in merito alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti medici e sanitari, mediante il richiamo all'articolo 14 del D.lgs. 33/2013.

Si tratta di questione di particolare rilevanza sul piano dell'impatto sociale, atteso che la pubblicazione delle predette informazioni comporta una notevole compressione del diritto alla riservatezza personale. Tale rilievo è stato riconosciuto, tra l'altro, anche dall'Autorità garante della privacy, che ha rilevato i pericoli derivanti dall'applicazione della predetta disposizione.

Vi informo che al riguardo l'Anaao Assomed, sostenendo l'illegittimità di tale richiesta da parte delle Amministrazioni, ha già domandato chiarimenti all'Autorità competente, l'ANAC.

Infatti, il D.lgs. 33/2013 detta, al proprio art. 41, una specifica disciplina per il Servizio Sanitario Nazionale, la quale costituisce normativa speciale derogatoria rispetto a quella generale dettata dall'art. 14 del medesimo decreto.

Nello specifico, l'art. 41 D.lgs. 33/2013 recita, al comma 2, che "Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento".

Al comma 3 del medesimo articolo si prevede che "Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15".

In altri termini, il D.lgs. 33/2013 prevede, esclusivamente con riferimento ai dirigenti medici e sanitari titolari di struttura, la pubblicazione dei soli dati indicati nell'art. 15 del medesimo decreto e non anche di quelli di cui al precedente art. 14.

Da tutto ciò discende l'illegittimità della richiesta, da parte delle Amministrazioni, di dati diversi dai suddetti.

In ogni caso, anche ammettendo per assurdo l'applicabilità dell'art. 14 D.lgs. 33/2013 alla dirigenza medica e sanitaria, non vi sarebbe comunque un obbligo di comunicare i redditi, i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, le azioni e le quote di partecipazione in società (ossia delle "dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto", menzionate nel comma 1, lett. f) del medesimo art. 14).

Infatti, per espressa previsione dell'art. 14, comma 1, lett. f), D.lgs. 33/2013, tali ultimi dati sono pubblicati solo con il previo consenso dei dirigenti medici e sanitari e dei loro congiunti: "Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato



CIRCOLARE INFORMATIVA del 29 dicembre 2016

e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano", fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dare "evidenza al mancato consenso".

Vi alleghiamo pertanto la bozza di diffida da trasmettere, se necessario, alle amministrazioni.

I più cordiali saluti ed auguri di buone Feste.

Costantino Troise

Segretario Nazionale Anaao Assomed